

COVID-19 E L'INFORTUNIO SUL LAVORO

Provvedimento	Il DL n. 18/2020 ha riconosciuto, alla stregua di un infortunio sul lavoro, l'evento della contrazione del virus COVID-19 applicandone la relativa copertura assicurativa (art. 42 comma 2).
Soggetti tutelati	La tutela infortunistica per il contagio da COVID-19 si applica a tutti i soggetti assicurati dall'INAIL che abbiano contratto il virus sul luogo di lavoro in occasione della prestazione lavorativa. Sono, pertanto, tutelati tutti i lavoratori subordinati in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal DPR n. 1124/1965, ovvero i lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale.
Tutela infortunistica per il contagio da Covid-19	Il contagio da Covid-19 è assimilabile, ai fini assicurativi, ad un infortunio sul lavoro, se questo è avvenuto in occasione di lavoro. L'evento infortunio-malattia indennizzato dall'INAIL si perfeziona attraverso la dimostrazione di due elementi fondamentali quali l'avvenuto contagio, quindi la contrazione del virus e l'occasione di lavoro in cui questo è avvenuto.
	Il riconoscimento dell'infortunio da parte di Inail non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale o per la responsabilità civile del datore di lavoro.
Responsabilità penale e civile del datore di lavoro	In ambito penale vige il principio di presunzione di innocenza nonché dell' onere della prova a carico del pubblico ministero . In ambito civile è necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.
	INAIL specifica infine che "la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottar e sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico", rende "peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro".
Tasso medio di andamento infortunistico	Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono a carico dell'INAIL e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e ss. DL del 27 febbraio 2019).
Riferimento in Associazione	Se azienda con servizio paghe: Area consulenza del lavoro Solo associato: Area Politiche del Lavoro e Contrattazione